



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione delle linee programmatiche per il proseguimento dello sviluppo ed il consolidamento del sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'art. 2 lettera a) dell'Intesa tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le Politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del dirigente del Direttore del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali e del Dirigente della P. F. Coordinamento delle Politiche Sociali e Politiche per l'inclusione sociale, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare le linee programmatiche, di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il proseguimento dello sviluppo ed il consolidamento del sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 2, lettera a) dell'Intesa tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia
2. di stabilire che l'ammontare del finanziamento statale di € 2.645.418,00, relativamente alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'Intesa n. 109/CU del 7 ottobre 2010, è destinato, come riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i seguenti scopi:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) € 145.418,00 per la realizzazione di corsi di formazione per educatrici domiciliari da realizzarsi da parte delle Province;
 - b) € 1.250.000,00 per l'assegnazione alle famiglie di assegni per l'accesso ai nidi domiciliari con priorità a quelle con bambini in lista di attesa sia nei nidi pubblici che privati convenzionati con i Comuni;
 - c) €. 1.25000,00 per l'ampliamento e il consolidamento dei nidi e dei servizi per i minori 0/3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione che dell'attivazione di nuovi posti.
3. di stabilire che qualora, a seguito dell'assegnazione dei fondi di cui alla lettera b) del punto 2, si verifici un residuo di fondi, gli stessi andranno ad integrare la somma di cui alla lettera c) dello stesso punto 2.
 4. di approvare l'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente lo schema di accordo, approvato in sede di coordinamento, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la Regione Marche;
 5. di incaricare il Dirigente della P. F. "IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali" alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'allegato "B" con il Dipartimento per le politiche della famiglia dell'Intesa n. 109/CU del 7 ottobre 2010, a seguito del quale lo stesso Dipartimento provvederà ad erogare la quota spettante alla Regione Marche, che ammonta ad € 2.645.418,00
 6. di demandare al Dirigente della PF IPAB, infanzia famiglia e gestione di albi e registri sociali ogni ulteriore atto attuativo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario Spacca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa Di Riferimento

- Intesa n. 109/CU del 7 ottobre 2010 tra Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane
- Legge regionale n. 9 del 13 maggio 2003

Motivazione

In data 7.10.2010, la Conferenza Unificata ha conseguito l'Intesa n. 109/CU del 7 ottobre 2010 con la quale sono state stabilite le direttive per le finalità del Fondo per le politiche della famiglia. Sono state inoltre approvate le modalità per la realizzazione dello sviluppo e consolidamento dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza, nonché per interventi a favore delle famiglie. Le risorse nazionali destinate alla Regione Marche, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2010, ammontano complessivamente ad € 2.645.418,00. La Regione Marche, nel corso degli anni, ha sostenuto, con risorse economiche dedicate, l'implementazione e l'ampliamento dei nidi d'infanzia finalizzati allo sviluppo del bambino e alla valorizzazione e al sostegno della famiglia e con la L. R. n. 9/03 ha disciplinato i servizi, stabilendo i criteri strutturali ed organizzativi necessari al loro funzionamento. La medesima legge all'articolo 2, comma 1, lettera c) prevede che la Regione possa adottare sperimentazioni di nuove tipologie di servizi. Gli Enti locali e i privati hanno presentato varie sollecitazioni affinché venga sperimentato, come già in altre Regioni, il "servizio educativo domiciliare" per i bambini tre mesi/tre anni, ad integrazione dell'offerta educativa territoriale di nidi d'infanzia, centri per l'infanzia e spazi per bambini, bambine e per le famiglie, che garantisca al bambino un'accoglienza in un ambiente domiciliare ed un inserimento "personalizzato" in un piccolo gruppo di bambini (massimo cinque, compresi eventuali figli dell'educatrice). Tale tipologia di servizio, inoltre, permette ai genitori di avere le seguenti garanzie:

- un'adeguata preparazione e formazione delle educatrici che viene promossa ed organizzata dalla Regione;
- una più elevata fruibilità del servizio che viene organizzato in maniera flessibile rispetto alle esigenze sia dei genitori che del bambino;
- una relazione più facilitata con l'educatrice e una maggiore partecipazione al progetto educativo.

Permette inoltre ai piccoli Comuni, in particolare a quelli dove non sono presenti nidi, di integrare i propri servizi per l'infanzia, evitando ad essi di sostenere ulteriori spese per il trasporto dei bambini presso nidi di altri Comuni, e ai grandi Comuni di allargare l'offerta di strutture destinate ad accogliere i bambini da 0 a 3 anni, riducendo il numero delle famiglie in lista d'attesa per accedere ai nidi.

Il progetto sperimentale che si intende attuare pertanto è più rispondente alle nuove esigenze delle famiglie, permette di ampliare i posti-bambino attualmente disponibili sul territorio regionale e costituisce un sostegno alle famiglie anche dal punto di vista economico, in quanto i costi del servizio di tipo domiciliare sono più contenuti rispetto a quelli dei servizi tradizionali. L'ANCI Marche si è espressa sullo schema di deliberazione con parere n. 191/11 del 24/11/2011 di seguito riportato "Il Direttivo ANCI Marche, nella riunione del 22 novembre u.s., ha esaminato la bozza di DGR relativa alle linee programmatiche per lo sviluppo del sistema socio-educativo ed in particolare per la sperimentazione del servizio "Nidi domiciliari", per il quale sono stanziabili 2.645.418 euro per corsi di formazione dedicati ad operatrici educative e assegnazione di voucher alle famiglie. I componenti del Direttivo, pur apprezzando la volontà di dare risposte flessibili alle esigenze delle famiglie e l'impegno dell'Assessorato nell'assicurare l'erogazione del contributo in questo senso, hanno evidenziato lo squilibrio tra la somma stanziata per i "nidi domiciliari" e il budget che la Regione destina alla complessa rete dei Servizi per l'infanzia degli Enti locali o Enti privati accreditati secondo la legge 9/03.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In questo senso si formula parere positivo per lo sviluppo di una nuova progettualità destinata all'infanzia e alle loro famiglie, ma si chiede di istituire un tavolo di confronto per costruire nel dettaglio tale servizio, utilizzando una limitata quota del budget per avviare alcune sperimentazioni di nidi domiciliari presso realtà nelle quali è stato registrato un fabbisogno reale, destinando le restanti risorse all'integrazione dei finanziamenti che attualmente vengono erogati dalla Regione stessa ai singoli Enti locali per la gestione e il sostegno nei nidi e centri per l'infanzia territoriali". Di conseguenza, si propone di destinare il 50% delle risorse statali al progetto sperimentale sopra descritto, mentre il restante 50% verrebbe destinato all'integrazione dei finanziamenti che attualmente vengono erogati dalla Regione ai Comuni per la gestione dei servizi contenuti nell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 9/2003. Con delibera di Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per la famiglia, istituita con la citata L. R. n. 30/98, verrà adottato l'atto che disciplina i requisiti strutturali ed organizzativi del servizio sperimentale. In collaborazione con il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, verranno inoltre emanate le linee guida regionali per la realizzazione dei corsi di formazione per il personale preposto allo svolgimento della funzione di educatrice domiciliare. La gestione dei corsi verrà affidata alle Province e conseguentemente tra esse verranno ripartite le risorse economiche di cui alla lettera a), punto 2, del dispositivo del presente atto.

Verrà inoltre istituito un elenco regionale delle educatrici domiciliari presso l'Osservatorio regionale per le Politiche sociali.

L'accordo con il Dipartimento della famiglia è quindi realizzato come di seguito specificato.

Interventi	Importo	Capitolo
Trasferimento alle Province anno 2012	145.418,00	5.30.07.114
Trasferimenti ai Comuni anno 2012 per assegni per l'accesso ai nidi domiciliari	1.250.000,00	5.30.07.114
Trasferimenti ai Comuni anno 2012 per l'ampliamento e il consolidamento dei nidi e dei servizi per i minori 0/3 anni	1.250.000,00	5.30.07.114
Totali	2.645.418,00	5.30.07.114

I finanziamenti regionali di cui agli art. 4 e 7 dell'accordo sono costituiti dai seguenti interventi:

Interventi	Importo	Capitolo
L.R. 9/2003 - Stanziata sul cap. 53007124 del bilancio 2012	10.000000,00	53007124
L.R. 30/1998 - DGR n. 1658/2010	2.802.000,00	53007121

Entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo con atto regionale si provvederà all'adozione delle linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione delle educatrici familiari e alla contestuale ripartizione fra le Province del fondo destinato .

La presente deliberazione è stata esaminata senza osservazioni dalle competenti Posizioni di Funzione di cui alla DGR n. 412 del 22/03/2011.

Proposta

Per le motivazioni sopra riportatesi propone di:

1. approvare le linee programmatiche, di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per il proseguimento dello sviluppo ed il consolidamento del sistema di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 2, lettera a) dell'Intesa tra il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e le Re-

PR



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in merito al riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia

2. stabilire che l'ammontare del finanziamento statale di € 2.645.418,00, relativamente alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'Intesa n. 109/CU del 7 ottobre 2010, è destinato, come riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per i seguenti scopi:

- c) € 145.418,00 per la realizzazione di corsi di formazione per educatrici domiciliari da realizzarsi da parte delle Province;
 - d) € 1.250.000,00 per l'assegnazione alle famiglie di assegni per l'accesso ai nidi domiciliari con priorità a quelle con bambini in lista di attesa sia nei nidi pubblici che privati convenzionati con i Comuni;
 - e) di €. 1.250.000,00 per l'ampliamento e il consolidamento dei nidi e dei servizi per i minori 0/3 anni, sia sotto il profilo dei costi di gestione che dell'attivazione di nuovi posti.
3. stabilire che qualora, a seguito dell'assegnazione dei fondi di cui alla lettera b) del punto 2, si verifici un residuo di fondi, gli stessi andranno ad integrare la somma di cui alla lettera c).
4. approvare l'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente lo schema di accordo, approvato in sede di coordinamento, tra il Dipartimento per le politiche della famiglia e la Regione Marche;
5. incaricare il Dirigente della P. F. "IPAB, infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali" alla sottoscrizione dell'accordo di cui all'allegato "B" con il Dipartimento per le politiche della famiglia dell'intesa del 7 ottobre 2010, a seguito del quale lo stesso Dipartimento provvederà ad erogare la quota spettante alla Regione Marche, che ammonta ad € 2.645.418,00
6. demandare al Dirigente della PF IPAB, infanzia famiglia e gestione di albi e registri sociali ogni ulteriore atto attuativo.

VISTO

P.F. IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA

(Dott. Renato Scuterini)

Renato Scuterini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. (Dott.ssa Elena Pellegrini)

Elena Pellegrini

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 2.645.418,00, fondi statali, cap. d'entrata n. 20109017 acc.to n. 1162 intesa come disponibilità a carico del capitolo 5.30.07.114 del bilancio di previsione 2011.

Per quanto riguarda la UPB 53007, la copertura della somma di € 12.402.290,00 è data dalle proiezioni riportate nel bilancio pluriennale della Regione Marche per il triennio 2011/2013, approvato con LR n.21 del 28.12.2010. Detti stanziamenti sono confermati nelle proposte di legge nn. 159 e 160 concernenti "Legge finanziaria regionale per il 2012" e "Bilancio di previsione 2012".

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Anna Elisa Tonucci)

Anna Elisa Tonucci

RR




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE
DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E PER I SERVIZI SOCIALI
E DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COORDINAMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE**

I sottoscritti, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprimono parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propongono l'adozione alla Giunta regionale.

*P.F. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI
E POLITICHE PER L'INCLUSIONE SOCIALE*

*IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Mannucci)*


*DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E PER I SERVIZI SOCIALI*

*IL DIRETTORE
(Dott. Carmine Ruta)*


La presente deliberazione si compone di n. 16 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

LINEE PROGRAMMATICHE PER IL PROSEGUIMENTO DELLO SVILUPPO ED IL CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Azioni previste

Annualmente la Regione Marche destina, per il sostegno ai costi di gestione dei nidi gestiti dai Comuni o da privati convenzionati, un ammontare complessivo di € 5.000.000,00.

I finanziamenti statali destinati all'incremento delle strutture per la prima infanzia hanno permesso di portare l'indice di dotazione regionale al 22%.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 s'intende avviare la sperimentazione della tipologia di servizio "nidi domiciliari" che, oltre a rispondere a nuove esigenze delle famiglie, permette di ampliare i posti-bambino attualmente disponibili sul territorio regionale e costituisce un sostegno alle famiglie anche dal punto di vista economico, in quanto i costi del servizio di tipo domiciliare sono più contenuti rispetto a quelli per i nidi per l'infanzia tradizionali. Permette inoltre ai piccoli Comuni, in particolare a quelli dove non sono presenti nidi, di integrare i propri servizi per l'infanzia, evitando ad essi di sostenere ulteriori spese per il trasporto dei bambini presso nidi di altri Comuni, e ai grandi Comuni di allargare l'offerta di strutture destinate ad accogliere i bambini da 0 a 3 anni, riducendo il numero delle famiglie in lista d'attesa per accedere ai nidi.

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con deliberazione di Giunta regionale si provvederà: a disciplinare i requisiti strutturali ed organizzativi del servizio sperimentale domiciliare.

Successivamente all'adozione dell'atto di istituzione del servizio, in collaborazione con il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro, verranno adottate le linee guida regionali per la realizzazione dei corsi di formazione delle educatrici familiari e si provvederà, con atto del Dirigente della PF IPAB, infanzia famiglia e gestione di albi e registri sociali alla ripartizione, assegnazione e liquidazione alle Province della somma di € 145.418,00 così come disposto alla lettera a) del punto 2 del dispositivo del presente atto. A conclusione dei corsi di formazione verrà istituito presso l'Osservatorio Regionale le Politiche Sociali l'elenco regionale delle educatrici domiciliari che hanno conseguito la qualifica regionale.

La quota parte del fondo, pari al 50% del finanziamento statale, detratti € 145.418,00 per la realizzazione di dei corsi di formazione per educatrici domiciliari, verrà utilizzata per la concessione di assegni alle famiglie per l'accesso ai nidi domiciliari, così come disposto alla lettera b) del punto 2 del dispositivo del presente atto, e ripartita tra i Comuni ai sensi del punto 4.2 della D.G.R. n. 642 del 15.6.04.

Si intende altresì assegnare il 50% dei fondi statali previsti all'integrazione dei finanziamenti che attualmente vengono erogati per la gestione dei servizi contenuti nell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 9/2003, così come disposto dalla lettera c), punto 2, del dispositivo del presente atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO "B"

ACCORDO

In attuazione della intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 (n.109/CU) per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie

L'anno _____, addì _____ del mese di _____

il Dipartimento per le politiche della famiglia (C.F. _____) con sede in Roma, rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo, _____

e

la Regione.....(C.F. _____) con sede in _____ rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo _____

PREMESSO

- che in data 7 ottobre 2010 è stata sancita tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (di seguito denominata "intesa") per il riparto della quota del Fondo per le politiche della famiglia a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di altri interventi a favore delle famiglie, pari a cento milioni di euro;
- che nella predetta intesa è stabilito che tali risorse siano finalizzate:
 - a) in via prioritaria, al proseguimento dello sviluppo e al consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, utilizzabili per l'attivazione di nuovi posti, per sostenere costi di gestione dei posti esistenti e per il miglioramento qualitativo dell'offerta;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che l'intesa ha stabilito altresì che l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento spettante avvenga previa sottoscrizione con ogni Regione o Provincia autonoma di un accordo relativo al programma di intervento approvato dalla Regione o Provincia medesima, in accordo con le Autonomie locali (ANCI regionale);
- che con decreto in data 15 dicembre 2010 del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di cento milioni di euro a favore delle Regioni e Province Autonome da ripartire secondo quanto previsto nell'intesa;

CONSIDERATO

- che secondo il riparto stabilito con l'intesa è prevista l'assegnazione di euro 2.645.418,00 alla Regione Marche ;
- che con delibera della Giunta regionale della _____ n. _____ del _____ è stato approvato il programma d'intervento ai sensi dell'articolo 4 dell'intesa;
- che il suindicato programma d'intervento è stato approvato in accordo con l'ANCI regionale che ha espresso il proprio assenso sui contenuti con nota prot. 191/11 in data 24/11/2011 conservata agli atti del competente Servizio regionale;

tutto quanto sopra premesso e considerato,

STIPULANO E CONVENGONO

quanto segue

TITOLO I

(Premesse e oggetto dell'accordo)

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

R.P.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 2

(Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento del programma di interventi individuati anche con riferimento al Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali a favore dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e delle famiglie e l'erogazione da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della quota di finanziamento ad essa spettante ai sensi dell'intesa.

TITOLO II

(Impegni della Regione in ordine ai servizi socio educativi per la prima infanzia)

Articolo 3

(Interventi in ordine ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e modalità di realizzazione)

1. La Regione Marche si impegna a utilizzare le risorse assegnate prioritariamente per il proseguimento dello sviluppo e il consolidamento del sistema integrato di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel rispetto delle finalità indicate all'articolo 2 dell'intesa, attraverso le seguenti specifiche azioni:

- estensione dell'offerta educativa dei servizi rappresentata dalla realizzazione del servizio sperimentale di tipo nidi familiari
- concessione di voucher alle famiglie per l'accesso ai nidi familiari, con priorità a quelle con bambini in lista di attesa, sia nei nidi pubblici che privati convenzionati con i Comuni;
- integrazione dei finanziamenti che attualmente vengono erogati dalla Regione ai Comuni per la gestione dei servizi per l'infanzia e per il sostegno delle funzioni genitoriali

Articolo 4

(Risorse destinate agli interventi per la prima infanzia)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia di programmazione, utilizzando la somma complessiva di euro 2.645.418,00, derivanti dal Fondo per le politiche della famiglia ed euro 10.000.000,00 provenienti da risorse regionali.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 5

(Tempi di realizzazione)

1. La Regione impegnerà le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Articolo 6

(Monitoraggio degli interventi per la prima infanzia)

1. L'attività di monitoraggio per gli interventi in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione, attraverso la rilevazione di specifici flussi informativi, secondo quanto previsto dal sistema di monitoraggio avviato a seguito dell'articolo 4 dell'intesa del 26 settembre 2007 per i medesimi servizi per la prima infanzia.
2. Entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 5, la Regione Marche presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull'utilizzo delle risorse che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.

TITOLO III

(Impegni della Regione in ordine ad altri servizi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà)

Articolo 7

(Altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà e modalità di realizzazione)

1. La Regione Marche, in attuazione della legge regionale 10 agosto 1998, n. 30, ha finanziato interventi a favore di famiglie numerose o in situazioni di disagio economico dettando, con D.G.R. n. 1758/2011, appositi criteri per il riparto del fondo regionale previsto dalla stessa legge n. 30/2011.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Articolo 8

(Risorse destinate agli altri interventi in favore delle famiglie)

1. Gli interventi di cui all'articolo 7 vengono realizzati dalla Regione, nell'ambito della propria autonomia di programmazione, utilizzando euro 2.802.290,00 provenienti dal Fondo regionale destinato annualmente ai Comuni per gli interventi di sostegno alla famiglia ai sensi della L. R. n. 30/98

Articolo 9

(Tempi di realizzazione)

1. La Regione si impegna a destinare le risorse entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, in attuazione della normativa regionale.

Articolo 10

(Monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie)

1. Al fine del monitoraggio degli altri interventi in favore delle famiglie, effettuato sulla base del principio di leale collaborazione, la Regione si impegna a garantire flussi informativi esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale, secondo i criteri e le modalità contenute nell'allegata scheda di rilevazione intermedia, che viene trasmessa al Dipartimento per le politiche della famiglia entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente accordo e ne forma parte integrante.

2. Entro sei mesi dal termine di cui all'articolo 9 la Regione Marche presenta al Dipartimento per le politiche della famiglia una relazione finale sull'utilizzo delle risorse, che descriva le azioni realizzate, i destinatari degli interventi e i risultati e gli obiettivi raggiunti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Impegni del Ministero del Lavoro e Politiche sociali)

1. A seguito della sottoscrizione del presente accordo, il Dipartimento per le politiche della famiglia si impegna ad erogare, in unica soluzione, alla Regione Marche la quota spettante, pari ad euro 2.645.418,00, secondo il riparto previsto dall'intesa.

Il presente accordo, composto di _____ pagine, è redatto in _____ copie originali.

Roma,

Il Capo del

Per la Regione _____

RP

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Scheda di rilevazione intermedia

per il monitoraggio di cui all'art.5 degli altri interventi a favore delle famiglie numerose o in difficoltà, realizzati sulla base della valutazione del numero e della composizione del nucleo domiciliare e dei livelli reddituali ai sensi dell'articolo 2 dell'Intesa del 7 ottobre 2010.

Regione /Provincia autonoma	
Assessorato/struttura regionale o provinciale che ha sottoscritto l'accordo	
Referente/i regionale o provinciale di attuazione dell'intesa	
Soggetti responsabili del monitoraggio degli accordi attuativi a livello regionale o provinciale o locale	

1. Situazione preesistente alla sottoscrizione dell'accordo (massimo una pagina).

- Descrizione del quadro istituzionale e principali normative regionali o provinciali riferibili agli interventi oggetto dell'accordo.
- Descrizione di eventuali tipologie di interventi o servizi preesistenti, con indicazione dei beneficiari intermedi (enti locali destinatari dei finanziamenti regionali) e dei destinatari finali (popolazione destinataria degli interventi); obiettivi e risultati attesi, nonché effettivamente conseguiti, degli interventi preesistenti all'accordo.

RF



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Descrizione della situazione regionale di partenza e ipotesi di sviluppo (massimo una pagina)

- Eventuali dati regionali (Indagini ad hoc, osservatorio regionale, dati aggiornati,...)
- Indicare gli obiettivi e i bisogni da soddisfare, nonché i risultati attesi dall'attuazione dei progetti sperimentali previsti dall'accordo e quanto detti obiettivi, bisogni e risultati rispondono alle esigenze del contesto sociale ed economico, istituzionale di riferimento.

3. Soggetti pubblici o privati responsabili dell'attuazione dell'accordo (massimo una pagina)

- beneficiari intermedi o *partners*
- rispetto delle tempistiche individuate dall'accordo, con l'indicazione delle risorse effettivamente dedicate ai destinatari finali e del numero dei destinatari finali.
- Qualità degli esiti dei percorsi formativi e strumenti di valutazione previsti o utilizzati.

4. Descrizione degli impatti sui beneficiari intermedi e sui destinatari finali (massimo una pagina)

In tale ambito potranno essere altresì evidenziati eventuali scostamenti tra le risorse erogate dalle regioni o province autonome ai beneficiari intermedi e quelle effettivamente spese da questi ultimi, nonché tra la popolazione obiettivo degli interventi sperimentali previsti negli accordi ed i destinatari finali effettivamente raggiunti.